



Ordinanza del DFF concernente gli interessi moratori e remuneratori su tasse e imposte (Ordinanza del DFF sui tassi d'interesse)

del 25 giugno 2021

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l'articolo 74 capoverso 4 della legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane;
visti gli articoli 187 capoverso 1 e 188 capoverso 2 dell'ordinanza
del 1° novembre 2006² sulle dogane;
visto l'articolo 29 della legge federale del 27 giugno 1973³ sulle tasse di bollo;
visto l'articolo 108 della legge del 12 giugno 2009⁴ sull'IVA;
visto l'articolo 20 capoverso 4 della legge del 21 marzo 1969⁵ sull'imposizione
del tabacco;
visto l'articolo 41 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 ottobre 2009⁶ sull'imposizione
del tabacco;
visto l'articolo 25 capoverso 5 della legge del 6 ottobre 2006⁷ sull'imposizione
della birra;
visto l'articolo 22 capoverso 1 dell'ordinanza del 15 giugno 2007⁸ sull'imposizione
della birra;
visti gli articoli 15 capoverso 2 e 17 capoverso 3 della legge federale
del 21 giugno 1996⁹ sull'imposizione degli autoveicoli;
visto l'articolo 22 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 1996¹⁰
sull'imposizione degli oli minerali;
visto l'articolo 106a capoverso 2 dell'ordinanza del 20 novembre 1996¹¹
sull'imposizione degli oli minerali;
visto l'articolo 25 capoverso 4 dell'ordinanza del 6 marzo 2000¹²
sul traffico pesante;

RS 631.014

- 1 RS **631.0**
- 2 RS **631.01**
- 3 RS **641.10**
- 4 RS **641.20**
- 5 RS **641.31**
- 6 RS **641.311**
- 7 RS **641.411**
- 8 RS **641.411.1**
- 9 RS **641.51**
- 10 RS **641.61**
- 11 RS **641.611**
- 12 RS **641.811**

visti gli articoli 163 capoverso 2, 164 capoverso 1 e 168 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990¹³ sull'imposta federale diretta;
visto l'articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 13 ottobre 1965¹⁴ sull'imposta preventiva;
visti gli articoli 72 capoverso 2 e 73 capoverso 2 dell'ordinanza del 15 settembre 2017¹⁵ sull'alcol,
ordina:

Art. 1

¹ La presente ordinanza stabilisce i tassi dell'interesse moratorio e dell'interesse remuneratorio per le seguenti tasse e imposte riscosse dalla Confederazione:

- a. dazi;
- b. tasse di bollo;
- c. imposta sul valore aggiunto;
- d. imposta sul tabacco;
- e. imposta sulla birra;
- f. imposta sugli autoveicoli;
- g. imposta sugli oli minerali;
- h. tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni;
- i. imposta federale diretta;
- j. imposta preventiva;
- k. imposta sulle bevande distillate.

² I tassi d'interesse sono stabiliti per ogni anno civile. Essi sono riportati nell'allegato.

³ Gli interessi moratori e gli interessi remuneratori sulle tasse e imposte secondo il capoverso 1 lettere a, c–e, g, h e k vengono riscossi o corrisposti unicamente se ammontano ad almeno 100 franchi. Sono fatti salvi gli interessi moratori per i crediti fatti valere nell'ambito di una procedura d'esecuzione forzata.

⁴ In caso di riscossione posticipata dell'imposta sull'importazione non viene riscosso alcun interesse moratorio sull'imposta sul valore aggiunto se all'atto dell'importazione l'importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero e se avesse potuto dedurre detta imposta a titolo di imposta precedente.

¹³ RS 642.11

¹⁴ RS 642.21

¹⁵ RS 680.11

Art. 2

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. l'ordinanza del 29 novembre 1996¹⁶ concernente l'interesse di mora in materia di tasse di bollo;
2. l'ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009¹⁷ concernente l'interesse moratorio e remuneratorio;
3. l'ordinanza del DFF del 4 dicembre 2007¹⁸ concernente l'interesse moratorio e remuneratorio gravante l'imposta sul tabacco e l'imposta sulla birra;
4. l'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001¹⁹ sugli interessi di mora per l'imposta sugli autoveicoli;
5. l'ordinanza del 29 novembre 1996²⁰ concernente l'interesse di mora in materia d'imposta preventiva.

Art. 3

L'ordinanza del DFF del 10 dicembre 1992²¹ sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2

² Il tasso d'interesse di mora è retto dall'ordinanza del DFF del 25 giugno 2021²² sui tassi d'interesse.

Art. 4 cpv. 3, primo periodo

³ Il tasso d'interesse remunerativo sui pagamenti anticipati è retto dall'ordinanza del DFF del 25 giugno 2021²³ sui tassi d'interesse. ...

Art. 5 cpv. 2

² Il tasso d'interesse remunerativo sulle eccedenze d'imposta da restituire è retto dall'ordinanza del DFF del 25 giugno 2021²⁴ sui tassi d'interesse.

*Appendice**Abrogata*

- 16 RU 1996 3370
17 RU 2009 6835, 2011 6203, 2013 4489, 2016 3573, 2017 5161, 2018 1519
18 RU 2007 6823, 2009 5595
19 RU 2001 3382
20 RU 1996 3432
21 RS 642.124
22 RS 631.014
23 RS 631.014
24 RS 631.014

Art. 4

¹ Nel caso dei dazi, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sugli oli minerali, della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni e dell'imposta sulle bevande distillate i tassi d'interesse annui ammontano al:

- a. 4,0 per cento per l'interesse remuneratorio e l'interesse moratorio dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2021;
- b. 4,5 per cento per l'interesse remuneratorio e l'interesse moratorio dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011;
- c. 5 per cento per l'interesse remuneratorio e l'interesse moratorio dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2009;
- d. 6 per cento per l'interesse moratorio dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1994;
- e. 5 per cento per l'interesse moratorio fino al 30 giugno 1990.

² Nel caso delle tasse di bollo e dell'imposta preventiva divenute esigibili prima del 1° gennaio 2022, il tasso dell'interesse moratorio ammonta al 5 per cento fino al 31 dicembre 2021.

³ Nel caso dell'imposta federale diretta i tassi annui dell'interesse moratorio e dell'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire nonché i tassi annui dell'interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati ammontano:

- a. dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, al 3,0 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire e allo 0 per cento per l'interesse remuneratorio;
- b. dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, al 3,0 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire e allo 0,25 per cento per l'interesse remuneratorio;
- c. nel 2012, al 3,0 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire e all'1,0 per cento per l'interesse remuneratorio;
- d. nel 2011, al 3,5 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire e all'1,0 per cento per l'interesse remuneratorio.

⁴ Nel caso dell'imposta sul tabacco e dell'imposta sulla birra il tasso dell'interesse remuneratorio e dell'interesse moratorio ammonta al 5 per cento fino al 31 dicembre 2021.

⁵ Nel caso dell'imposta sugli autoveicoli il tasso dell'interesse moratorio ammonta al 5 per cento fino al 31 dicembre 2021.

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

25 giugno 2021

Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer

Allegato
(art. 1 cpv. 2)

Interessi moratori e remuneratori

Per gli anni civili dal 2022 si applicano i seguenti tassi d'interesse:

In vigore per (dall'anno civile)	Interesse moratorio (in percento)	Interesse remuneratorio sulle eccedenze d'imposta da restituire (in percento)	Interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati volontari (in percento)
2022	4,0	4,0	0,0

